

La legge sulla partecipazione

Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese

Legge 15 giugno 2025 n. 76 (in G.U. n. 120 del 26 maggio 2025)

Emmanuele Massagli

Presidente della Commissione nazionale permanente
per la partecipazione dei lavoratori

Valori e riferimenti

- L'emendamento a prima firma Gronchi, presentato unitamente con Storchi, Fanfani e Pastore → articolo 46 della Costituzione

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende

- Una diversa idea del rapporto tra impresa, lavoro e società (in un'epoca di polarizzazione) → una visione ideale e al contempo pragmatica del lavoro e della democrazia (la terza via)
- Oggi: chiave di lettura dei cambiamenti nell'organizzazione e nel mercato del lavoro

Il metodo

- **Proposta «dal basso»**: valorizzazione delle esperienze esistenti
- **Intervento di natura promozionale** (azionando la leva degli incentivi economici e contributivi, per imprese e lavoratori) e **non ordinatoria**



CENTRALITÀ DELLA CONTRATTAZIONE

sia nazionale (per le cornici di riferimento), sia, soprattutto aziendale e territoriale (con richiamo anche alla bilateralità). Sono 13 i rimandi alla contrattazione collettiva nella legge approvata.



VOLONTARIETÀ

non come opportunismo o cedimento, ma condizione **(da subito!)** essenziale

Le altre novità della legge 15 maggio 2025 n. 76

- **Attuazione dopo 77 anni di uno dei più originali principi costituzionali (art. 46)**
- **Per la prima volta, definizione legislativa delle 4 modalità di «fare partecipazione»**
- **Affermazione del diritto soggettivo alla formazione per chi partecipa (art.12)**
- **Valorizzazione esplicita degli enti bilaterali e dei fondi interprofessionali**
- **Contrasto alla contrattazione pirata**
- **Valorizzazione del CNEL in funzione di monitoraggio**
- **Incentivi economici e fiscali (70 milioni/anno) per incentivare la partecipazione (possibile solo con la legge), che si sommano alle misure già operative (decontribuzione produttività, premi di risultato etc.)**

I contenuti della legge

8 Capi, 15 articoli (Legge didattica, schema 2-2-2-2-2)

Capo I (artt. 1 e 2) – Finalità e attuazione dei principi costituzionali

Capo II (artt. 3 e 4) – **Partecipazione gestionale** dei lavoratori

Capo III (artt. 5 e 6) – **Partecipazione economica e finanziaria** dei lavoratori

Capo IV (artt. 7 e 8) – **Partecipazione organizzativa** dei lavoratori

Capo V (artt. 9, 10 e 11) – **Partecipazione consultiva** dei lavoratori (e salvaguardia contratti collettivi)

Capo VI (art. 12) – **Formazione e consulenza esterna**

Capo VII (art. 13) – Istituzione della Commissione Nazionale Permanente per la partecipazione dei lavoratori

Capo VIII (artt. 14 e 15) – Disposizioni finali e copertura finanziaria

Le forme della partecipazione (1/2)

- **Partecipazione gestionale:** la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell'impresa.
 - Consiglio di sorveglianza (modello dualistico) – Art. 3
 - Consiglio di amministrazione (modello monistico) – Art. 4
- **Partecipazione economico-finanziaria:** la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l'azionariato.
 - Distribuzione ai lavoratori di almeno il 10% degli utili di impresa con aliquota sostitutiva – Art. 5
 - Piani di azionariato e partecipazione dei lavoratori al capitale di impresa (detassazione al 50% delle cedole) – Art. 6

Incentivi fiscali diretti

Artt. 5 (49,8 mln) e 6 (21 mln)

- **In deroga a quanto previsto dalla legge di bilancio 2016, in caso distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell'importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi.**
- **Attribuzione di azioni in sostituzione (volontaria) di premi di risultato contrattati.**
- **I dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.**

Le forme della partecipazione (2/2)

- **Partecipazione organizzativa:** il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell'impresa.
 - Piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro – Art. 7
 - Lavoratori come soggetti di riferimento della partecipazione organizzativa – Art. 8
- **Partecipazione consultiva:** la partecipazione che avviene attraverso l'espressione di pareri e proposte nel merito delle decisioni che l'impresa intende assumere.
 - La consultazione preventiva in superamento dei soli diritti di informazione – Art. 9
 - Le procedure di consultazione – Art. 10

Incentivo economico indiretto per le PMI e per la partecipazione organizzativa

- Per le imprese che occupano meno di 35 lavoratori: **favorita la partecipazione organizzativa anche attraverso gli enti bilaterali (art. 8)**, che possono incoraggiarne l'adozione anche economicamente.

Il diritto soggettivo alla formazione per chi partecipa

- Ai fini dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali, per i rappresentanti facenti parte delle commissioni paritetiche è **prevista una formazione, anche in forma congiunta, di durata non inferiore a dieci ore annue**, pagata da impresa, enti bilaterali, fondi interprofessionali, Fondo Nuove Competenze (art. 12).
- Prima volta che un «diritto soggettivo alla formazione» viene regolato in una legge.

La commissione nazionale (art. 13)

- **Commissione paritetica:**

6 membri individuati dai sindacati che siedono al CNEL; 6 dalle associazioni datoriali; 3 membri esperti congiuntamente individuati; 1 membro indicato dal Ministero del lavoro e 1 membro individuato dal CNEL.

- **Funzioni:**

- a) parere non vincolante su controversie interpretative in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;
- b) proposte di misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori;
- c) **raccolta e valorizzazione delle buone prassi;**
- d) **relazione biennale sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;**
- e) **proposte, anche legislative, per incoraggiare tutte le forme di partecipazione;**
- f) Raccolta dei verbali delle riunioni degli organismi paritetici.

Prospettive



Alle imprese, ai sindacati e ai lavoratori il compito di «vivere la partecipazione.
Le esperienze potranno essere raccontate, senza vincolo di caricamento degli accordi e con riferimento anche ad esperienze precedenti alla legge 76/2025, sul sito dedicato del CNEL.